

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Il Presidente della Regione

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;
- Visto** il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicati nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;
- Vista** la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- Visto** in particolare, il comma 2 bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "*con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento*";
- Visto** in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "*nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni*";
- Vista** la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante "*Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*", e i successivi atti esplicativi n. 89636/Gab del 7 giugno 2011 e n. 105623/Gab del 7 luglio 2011 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

- Preso** atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle autonomie locali;
- Visto** l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
- Visto** l'allegato b) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
- Vista** la relazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali con cui per ciascun procedimento amministrativo di cui all'allegato b) si motiva sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
- Considerato** che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;
- Considerato** che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;
- Visto** il parere n. 2247/2011 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle autonomie locali abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento regionale delle autonomie locali, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento o da altra fonte per l'adozione del provvedimento.
3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio del Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica competente a formulare la proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento delle autonomie locali abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio del Dipartimento regionale delle autonomie locali deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

**Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica**

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, reg. n° 1, Atti del Governo, fg. n. 61.

Pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 06.04.2012 S.O. n. 1